



**REGOLAMENTO UNICO
APPALTI**

Rev. 01

Marzo 2021

REGOLAMENTO UNICO APPALTI

APPROVATO DAL C.d.A. IL 01/03/2021



REGOLAMENTO UNICO APPALTI

Rev. 01

Marzo 2021

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag.	04
Art. 2 - Scopo	pag.	04
Art. 3 - Ambito di applicazione ed esclusioni	pag.	04
Art. 4 - Definizioni	pag.	04
Art. 5 - Responsabile del procedimento	pag.	04
Art. 6 - Disposizione a contrarre	pag.	04
Art. 7 - Casi di esclusione della disposizione a contrarre	pag.	05

TITOLO II

SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

CAPO I

Procedure di selezione e pubblicità

Art. 8 - Procedure di selezione dei contraenti	pag.	05
Art. 9 - Ricorso alla procedura negoziata	pag.	05
Art. 10 - Pubblicità delle procedure di selezione indette	pag.	05

CAPO II

Selezione delle offerte

Art. 11 - Esatta previsione del termine di presentazione delle offerte	pag.	06
Art. 12 - Materiale smistamento dei plichi all'interno della S.A.	pag.	06
Art. 13 - Modalità di sigillatura	pag.	06
Art. 14 - Criterio di selezione delle offerte	pag.	06
Art. 15 - Gare da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo	pag.	06
Art. 16 - Seggio di gara e Commissione giudicatrice nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	pag.	06
Art. 17 - Operazioni di gara	pag.	07
Art. 18 - Rilevazione delle offerte anormalmente basse	pag.	08
Art. 19 - Verbali di gara ed ipotesi di parità di punteggio	pag.	08

CAPO III

Aggiudicazione

Art. 20 - Aggiudicazione in caso di una sola offerta	pag.	08
Art. 21 - Aggiudicazione	pag.	08
Art. 22 - Accesso agli atti e ai documenti di gara	pag.	08

CAPO IV

Stipulazione e gestione dei contratti

Art. 23 - Forma e contenuto dei contratti	pag.	09
Art. 24 - Spese contrattuali	pag.	09
Art. 25 - Controllo e vigilanza	pag.	09

	REGOLAMENTO UNICO APPALTI	Rev. 01
		Marzo 2021

TITOLO III

LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA (PROCEDURE NEGOZiate)

Art. 26 - Ambito di applicazione e fonti	pag. 09
Art. 27 - Qualificazione nell'albo fornitori	pag. 10
Art. 28 - Modalità di calcolo del valore dei contratti e divieto di frazionamento	pag. 10
Art. 29 - Stipulazione dei contratti ed avvio in urgenza degli stessi	pag. 10
Art. 30 - Affidamenti diretti	pag. 11
Art. 31 - Affidamento mediante gara	pag. 12
Art. 32 – Principi Generali	pag. 13
Art. 33 - Criteri di aggiudicazione	pag. 13
Art. 34 - Requisiti di partecipazione	pag. 14
Art. 35 - Avvio delle procedure di affidamento	pag. 14
Art. 36 - Disposizioni per le imprese temporaneamente raggruppate o Raggruppande ed altre forme di partecipazione	pag. 15
Art. 37 - Aggiudicazione e verifiche	pag. 15
Art. 38 - Accordi quadro	pag. 17
Art. 39 - Affidamenti di modico valore	pag. 17
Art. 40 - Mercato elettronico	pag. 17

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI APPALTI SOPRA E SOTTO SOGLIA E ALLE DIVERSE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 41 - Casi di urgenza e somma urgenza	pag. 17
Art. 42 - Verifica delle prestazioni	pag. 18
Art. 43 - Avvalimento	pag. 18
Art. 44 - Subappalto	pag. 19
Art. 45 - Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia	pag. 19
Art. 46 - Direzione dei lavori e Direttore dell'esecuzione	pag. 19
Art. 47 - Attestazione di regolare esecuzione	pag. 19

TITOLO V

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 48 - Rimedi alternativi al contenzioso	pag. 19
---	---------

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Disposizioni sui limiti per valore	pag. 19
Art. 50 - Tutela dei dati personali	pag. 20
Art. 51 – Entrata in vigore del regolamento	pag. 20

	REGOLAMENTO UNICO APPALTI	Rev. 01
		Marzo 2021

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, nel rispetto delle conferenti norme di legge nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dello statuto, l'attività contrattuale della Soc. S.A.S.I. S.p.A. (in avanti anche solo Stazione Appaltante), per tutte le tipologie contrattuali consentite all'Ente, nello svolgimento delle funzioni dalla stessa svolte per il settore "speciale" di propria competenza, di cui agli artt. 114 e 117 d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 (in avanti anche solo Codice).

Art. 2 - Scopo

Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad ottimizzare ed armonizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti e di affidamento e/o di assegnazione di altri contratti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e di quello nazionale.

Art. 3 - Ambito di applicazione ed esclusioni

Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicabili alle procedure di aggiudicazione delle diverse tipologie di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, indette dalla Soc. S.A.S.I. S.p.A. e strumentali all'esercizio dell'attività svolta dalla stessa, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie.

In ogni caso, le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli appalti espressamente esclusi dall'applicazione del Codice.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. per "Codice dei contratti pubblici" o semplicemente "Codice": il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. per "Regolamento appalti": il D.P.R. 5 ottobre, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni (limitatamente alle parti ancora in vigore);
- c. per "Stazione Appaltante (S.A.)": la Soc. S.A.S.I. S.p.A.
- d. per "appalti pubblici": i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra la Soc. S.A.S.I. S.p.A. ed uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal Codice e dal presente regolamento.

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento

Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la S.A. opera a mezzo di un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile del Procedimento, unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 6 - Disposizione a contrarre

Prima dell'avvio della procedura di gara, la S.A. dispone di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, con apposito provvedimento.

Nella disposizione dovranno essere individuati:

- a. il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- b. la tipologia di procedura e il criterio di aggiudicazione, tenuto conto dell'oggetto del contratto;
- c. le informazioni inerenti i lavori/servizi/forniture (dati economici e tecnici);
- d. l'impegno di spesa (o le modalità di finanziamento).

	REGOLAMENTO UNICO APPALTI	Rev. 01
		Marzo 2021

Art. 7 - Casi di esclusione della disposizione a contrarre

Si prescinde dall'adozione della disposizione a contrarre, nei seguenti casi:

- a. qualora si debba procedere a contratti ripetitivi nel tempo, se vengono mantenute invariate le condizioni del precedente;
- b. in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità.

**TITOLO II
SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

**Capo I
Procedure di selezione e pubblicità**

Art. 8 - Procedure di selezione dei contraenti

La S.A. aggiudica gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante:

- a. "procedure aperte", intese come procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
- b. "procedure ristrette", intese come procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati;
- c. "procedure negoziate", intese come le procedure in cui la S.A. consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
- d. altre procedure, comportanti particolari interazioni tra la S.A. ed i potenziali contraenti, definite dalla legislazione attuativa delle direttive comunitarie disciplinanti gli appalti.

Nella disposizione a contrarre vengono precisati i motivi della scelta di una specifica modalità di aggiudicazione o di individuazione dei contraenti.

Art. 9 - Ricorso alla procedura negoziata

La S.A. ricorre alla procedura negoziata nei termini e nelle modalità previsti dal presente regolamento, al Titolo III.

Art. 10 - Pubblicità delle procedure di selezione indette

Il regime di pubblicità degli atti concernenti tutte le procedure contrattuali è quello previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.

Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione in termini di vendita in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi in termini di vendita nel territorio della Regione Abruzzo e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.

Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del responsabile del procedimento.

La S.A. adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli altri appalti e contratti per i quali il d.lgs. n. 50/2016 non si applichi o si applichi solo in parte.

Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle gare e delle offerte, la S.A. tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte e, in ogni caso, rispetta i termini minimi stabiliti dal Codice.

	REGOLAMENTO UNICO APPALTI	Rev. 01
		Marzo 2021

Capo II Selezione delle offerte

Art. 11 - Esatta previsione del termine di presentazione delle offerte

Dato atto della doverosità del rispetto del termine minimo per la ricezione delle offerte stabilito dalla normativa primaria per le diverse tipologie di procedura e dell'indicazione della data e dell'ora di apertura delle offerte, le regole di gara devono indicare che i plichi debbano pervenire all'ufficio protocollo della S.A. mediante consegna a mano o, comunque, mediante invio per posta, anche tramite corriere autorizzato.

Dovrà essere, inoltre, tassativamente prevista la data e l'ora di arrivo dei plichi, nel rispetto dei termini di legge e compatibilmente con gli orari dell'ufficio protocollo della S.A..

È inoltre fatto onere all'Ufficio Protocollo, a fini di regolarità, di apporre l'orario sulla parte esterna dei plichi, pur potendosi avvalere del sistema di informatizzazione interno della S.A..

Art. 12 - Materiale smistamento dei plichi all'interno della S.A.

L'Ufficio Protocollo dovrà farsi carico di rendere i plichi pervenuti, indipendentemente dalla regolarità della conformazione esterna e dal momento della ricezione, nella disponibilità del Responsabile Unico del Procedimento alla scadenza dei relativi termini (salvo specifica richiesta di anticipazione da parte del R.U.P.), con contestuale redazione di apposito verbale di consegna.

Art. 13 - Modalità di sigillatura

Per quanto riguarda la sigillatura dei plichi, l'offerta di ciascun operatore economico sarà ammessa se contenuta in un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la dicitura indicata nelle regole di gara in conformità con le vigenti disposizioni di legge. Inoltre dovranno essere specificati quantomeno la Stazione Appaltante e l'oggetto della gara.

Art. 14 - Criterio di selezione delle offerte

La selezione della migliore offerta è effettuata con il criterio del minor prezzo o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dall'art. 95 del Codice.

Art. 15 - Gare da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo

Tutti gli adempimenti relativi alle gare di appalto da aggiudicarsi con il criterio di selezione del minor prezzo sono assicurati dal Responsabile Unico del Procedimento, il quale valuterà di volta in volta se costituire un seggio di gara *ad hoc*.

L'aggiudicazione è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento e disposta dal C.d'A. della S.A..

Art. 16 - Seggio di gara e Commissione giudicatrice nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Qualora la S.A. utilizzi per la selezione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, lo scrutinio della documentazione amministrativa è affidato al R.U.P. il quale valuterà, di volta in volta, se costituire, all'uopo, un seggio di gara *ad hoc*.

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche è, invece, affidata ad una Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione della S.A., dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, e formata da tre componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; la commissione potrà nominare un segretario verbalizzante senza diritto di voto. Per appalti di particolare complessità o di elevato importo a base d'asta il numero dei componenti può essere elevato a cinque, con espressa motivazione contenuta nell'atto di nomina.

	REGOLAMENTO UNICO APPALTI	Rev. 01
		Marzo 2021

La Commissione giudicatrice è composta da soggetti che hanno maturato adeguata esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Eventuali compensi spettanti ai membri del seggio e/o della commissione giudicatrice sono stabiliti dal C.d'A..

Nello spazio temporale intercorrente fra la nomina della commissione e l'inizio dei lavori della stessa, i commissari devono dichiarare l'accettazione dell'incarico e la dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione.

La Commissione opera fino alla formulazione della graduatoria. Ove la graduatoria comporti un sub-procedimento di verifica dell'anomalia di taluna offerta ne rimette l'adempimento al Responsabile Unico del Procedimento, per poi riconvocarsi in seduta pubblica per gli adempimenti consequenziali.

Essa è altresì riconvocata, nella medesima composizione, in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti o di richiesta in tal senso da parte del R.U.P. al fine di eventuali riesami.

Per la nomina dei commissari si potrà far ricorso a professionalità esterne solo in caso di carenza nell'organico di professionalità adeguate alla specificità del caso concreto.

Articolo 17 – Operazioni di gara

Quando il criterio di scelta è quello del minor prezzo, tutte le operazioni di gara verranno svolte in seduta pubblica. Quando il criterio di scelta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procederà – di regola – nel seguente modo:

- a. il R.U.P., ovvero il seggio di gara dal medesimo costituito, effettuerà lo scrutinio della documentazione amministrativa, previa verifica di integrità di tutti i plichi, provvedendo a verificare la documentazione medesima, nonché a disporre le ammissioni alle fasi successive degli operatori economici in regola, e/o le eventuali esclusioni, previa valutazione dei presupposti per l'attivazione del meccanismo del soccorso istruttorio ovvero della mera integrazione documentale;
- b. ultimate le operazioni di scrutinio della documentazione amministrativa e definita la platea degli operatori ammessi, il R.U.P., ovvero il seggio, provvederà a rimettere la documentazione di gara alla Commissione giudicatrice;
- c. quest'ultima, nel corso della prima seduta pubblica di insediamento, provvederà a verificare il contenuto dei plichi contenenti le offerte tecniche e a darne conto agli astanti, con contestuale verbalizzazione;
- d. quindi, ultimata la fase di mera verifica "estrinseca" del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche, la Commissione procederà, in una o più sedute riservate, a valutare le offerte tecniche dei concorrenti ancora in gara;
- e. ultimata la fase di verifica "intrinseca" delle offerte, nonché di attribuzione dei relativi punteggi, la Commissione convocherà gli operatori economici ancora in gara al fine di comunicare l'adozione di eventuali provvedimenti di esclusione, nonché di rendere edotti i medesimi dei punteggi attribuiti alle componenti tecniche delle offerte;
- f. quindi, sempre in seduta pubblica, la Commissione procederà con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei relativi contenuti e provvedendo, all'esito, alla redazione della graduatoria, previa adozione di eventuali provvedimenti di esclusione;
- g. ultimate le predette operazioni, la Commissione trasmette gli atti al R.U.P. per la formulazione della proposta di aggiudicazione.

Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse (ai sensi del successivo art. 18), il R.U.P. (se del caso coadiuvato dalla Commissione) procede all'instaurazione del procedimento di verifica dell'anomalia.

Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, il R.U.P. dichiara le eventuali esclusioni delle offerte risultate, nel complesso, inaffidabili, e procede alla formalizzazione della graduatoria e della conseguente proposta di aggiudicazione.

Di tutte le attività svolte viene redatto specifico verbale, nel corso di ogni seduta, per mano del Segretario, ove nominato.

	REGOLAMENTO UNICO APPALTI	Rev. 01
		Marzo 2021

Art. 18 - Rilevazione delle offerte anormalmente basse

Dopo la formazione della graduatoria la S.A. procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, applicando i criteri di cui all'art. 97 del Codice, nonché nel rispetto delle Linee guida ANAC n. 3.

In particolare:

- a. nelle gare con offerte valutate secondo il criterio del minor prezzo, per il tramite del R.U.P., la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il R.U.P. procede al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti al co. 2 dell'art. 97 d.lgs. 50/2016;
- b. quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Articolo 19 - Verbali di gara ed ipotesi di parità di punteggio

I verbali di gara dovranno essere redatti in occasione di ciascuna seduta, sia essa pubblica o riservata, e dovranno indicare la data e l'orario di ciascuna seduta, la regolare composizione della commissione con l'indicazione dei membri, nonché le attività valutative compiute.

I verbali, sottoscritti da tutti i membri della commissione nonché dal segretario verbalizzante, dovranno dar conto delle modalità di custodia (e contestuale garanzia di non manomissione) di tutta la documentazione di gara.

In caso di offerte il cui punteggio complessivo sia uguale, si opterà per quella che comporta un minor onere finanziario per la Società e, in caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio: tale prescrizione dovrà essere inserita nelle regole di gara ex ante note ai concorrenti.

Capo III Aggiudicazione

Art. 20 - Aggiudicazione in caso di una sola offerta

La S.A. precisa nel bando e nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato la propria intenzione di aggiudicare l'appalto o affidare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida.

In ogni caso, è fatto salvo il disposto dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Art. 21 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta dal C.d'A. della S.A., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento.

All'esito dell'aggiudicazione, il Responsabile Unico del Procedimento:

- a. cura la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione;
- b. provvede, ai fini della sua efficacia, ad effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati;
- c. dispone la richiesta, all'aggiudicatario, della documentazione necessaria per la stipula del contratto.

Nel provvedimento di aggiudicazione, devono essere indicati i seguenti elementi:

- a. gli estremi della disposizione a contrarre;
- b. le modalità seguite per la scelta del contraente;
- c. il soggetto aggiudicatario;
- d. l'importo contrattuale.

Art. 22 - Accesso agli atti e ai documenti di gara

L'accesso agli atti di gara è disciplinato dall'art. 53 del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

	REGOLAMENTO UNICO APPALTI	Rev. 01
		Marzo 2021

Capo IV Stipulazione e gestione dei contratti

Art. 23 - Forma e contenuto dei contratti

I contratti sono stipulati con atto pubblico notarile informatico.

È ammessa la stipulazione con scrittura privata, in modalità elettronica, fatte salve eventuali riserve di legge connesse alla particolarità del contratto da eseguire, nei seguenti casi:

- a. contratti di prestazione d'opera, anche intellettuale;
- b. contratti d'appalto di importo pari o inferiore a € 500.000,00.

Il contratto contiene, per quanto non disciplinato dalla legge e dai regolamenti, le clausole dirette a regolare il rapporto tra S.A. ed impresa appaltatrice, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, con particolare riferimento a:

- a. termini di esecuzione e penali;
- b. programma di esecuzione;
- c. contabilizzazione;
- d. termine per la liquidazione dei corrispettivi;
- e. controlli;
- f. clausole risolutive espresse;
- g. specifiche modalità e termini di collaudo;
- h. modalità di soluzione delle controversie.

È fatto salvo il diritto della Società di procedere ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

Art. 24 - Spese contrattuali

Tutte le spese sorte in occasione ed indipendenza del contratto sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.

Art. 25 - Controllo e vigilanza

La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dalla S.A., tramite il Responsabile Unico del Procedimento.

L'operatore economico ha l'obbligo di mettere a disposizione della S.A. ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.

In caso di vizi occulti o differenze quantitative di qualsivoglia natura, ne andrà data immediata contestazione al privato contraente.

TITOLO III AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA E MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate

Art. 26 - Ambito di applicazione e fonti

Il presente Capo disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, entro i limiti riportati negli articoli seguenti.

Le disposizioni che seguono sono finalizzate ad assicurare alla S.A. lo sviluppo di processi d'acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, in ossequio ai principi di programmazione, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e proporzionalità dell'azione amministrativa, imparzialità, parità di trattamento e rotazione degli operatori economici.

L'affidamento dei contratti esclusi in parte dall'applicazione del Codice è assoggettato alla disciplina speciale di

	REGOLAMENTO UNICO APPALTI	Rev. 01
		Marzo 2021

cui al Titolo II, nonché ai principi di cui all'art. 4 del Codice medesimo.

Art. 27 - Qualificazione nell'albo fornitori

Gli operatori economici che desiderino partecipare alle procedure di gara cui fa riferimento il presente Regolamento, dovranno essere regolarmente qualificati nell'Albo Fornitori della S.A., secondo le modalità stabilite nel relativo Disciplinare, pubblicato sul sito web della S.A. ("Disciplinare Albo Fornitori").

La documentazione e le dichiarazioni prodotte ai fini della qualifica nell'Albo Fornitori saranno oggetto di specifiche verifiche.

I fornitori cui si applicano le disposizioni del presente Regolamento, dovranno essere qualificati nell'Albo Fornitori per la categoria merceologica prescelta.

La qualificazione consiste in verifiche documentali e/o in audit personalizzati, finalizzati a dimostrare il possesso in capo al candidato di specifici requisiti personali e tecnici in base al servizio/prodotto oggetto del potenziale rapporto contrattuale.

Art. 28 - Modalità di calcolo del valore dei contratti e divieto di frazionamento

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto, calcolato al netto dell'IVA e al netto di eventuali oneri previdenziali a carico del committente. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.

Per i contratti di durata pluriennale si tiene conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo superiore.

Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici della S.A. (Piani di Investimenti, budget territoriali, etc...), nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento e controfirmata dal Direttore Generale; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile e ammissibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili.

Nei casi di comprovata urgenza, al fine di addivenire alla conclusione dei rapporti negoziali per assolvere agli obblighi di convenzioni stipulate o per esigenze legate alla continuità di servizio, ove non sia ritenuto né opportuno né conveniente affidare in maniera unitaria i lavori progettati, si potrà aggiudicare l'opera o il servizio per lotti funzionali.

Ciascuna procedura competitiva deve prevedere i criteri di valutazione pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

La S.A. si riserva la facoltà di affidare contratti oggetto del presente Regolamento mediante conclusione di accordi quadro od eventualmente di riaprire il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso anche nel caso di affidamenti sotto la soglia di rilevanza comunitaria (art. 54, commi 1 e 6 del D. Lgs. 50/2016).

Art. 29 - Stipulazione dei contratti ed avvio in urgenza degli stessi

Fatta eccezione per i casi di urgenza, la stipulazione di contratti per l'affidamento di forniture, servizi e lavori ai sensi del presente Regolamento, deve essere previamente e formalmente autorizzata secondo le regole ed i controlli previsti dalle procedure interne della S.A..

I soggetti competenti ad autorizzare l'espletamento delle attività in oggetto e la conseguente stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dalle procedure aziendali in vigore adottate dalla S.A. e/o dalle procure generali e/o speciali.

L'autorizzazione alla stipulazione dei contratti non produce effetti giuridici verso i terzi se non nei limiti e al momento in cui la volontà aziendale venga manifestata all'esterno dagli organi o dai soggetti a ciò legittimati, il tutto con l'osservanza delle forme prescritte.

	REGOLAMENTO UNICO APPALTI	Rev. 01
		Marzo 2021

Il verbale di consegna dell'appalto dovrà, comunque, contenere la descrizione dell'oggetto del contratto, il valore complessivo, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento, nonché l'entità della garanzia definitiva da prestare per l'esecuzione della commessa posta in affidamento. Se è prevista la clausola penale per ritardo o inadempimento, essa deve precisare tutte le condizioni di applicazione delle penali e non deve avere carattere generico.

Nell'ambito di ciascuna commessa posta in affidamento, ed in base al modello di organizzazione interna adottato dalla S.A. e/o in considerazione di eventuali procure generali e/o speciali, viene individuato il R.U.P. per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente o dalle regole interne della S.A., nonché il compito di procedere, ove ciò risulti espressamente previsto dalla relativa procura e/o delega allo stesso conferita, anche alla contestazione degli inadempimenti nei confronti dell'esecutore e, se del caso, alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

Nel caso di lavori, dopo la fase di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, nonché, nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, in entrambi i casi richieste dal Responsabile Unico del Procedimento e autorizzata dal Direttore Generale, nel caso di mancata stipula dell'accordo, l'aggiudicatario ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori/servizi o delle forniture consegnate ordinate, senza null'altro a pretendere.

L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per avviare a situazioni di pericolo, per l'igiene e la salute pubblica. Inoltre, tale esecuzione può essere disposta nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto di gara, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, compresa anche la perdita dei finanziamenti o il tardivo adempimento degli obblighi tecnici di servizio che l'intervento intende perseguire.

Art. 30 - Affidamenti diretti

Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, il R.U.P. competente potrà ricorrere all'affidamento diretto, comunque esclusivamente ad Operatore Economico qualificato nell'Albo Fornitori, previa specifica motivazione e dopo aver verificato la congruità dei prezzi applicati.

Le motivazioni che giustificano l'affidamento diretto dovranno essere riportate nella corrispondente disposizione, che sarà sottoscritta dal R.U.P., approvata secondo i livelli autorizzativi aziendali e trasmessa al Direttore Generale esclusivamente attraverso i sistemi gestionali aziendali.

Per tali affidamenti viene richiesto e generato apposito SMART CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Premesso il divieto di frazionamento dell'appalto, finalizzato alla sottrazione dello stesso alle regole dell'evidenza pubblica, qualora il R.U.P. faccia ricorso all'affidamento diretto, dovrà operare nel rispetto del principio di rotazione dei fornitori, a tutela della concorrenza e garantire il rispetto delle disposizioni in materia antimafia, nonché delle disposizioni del Disciplinare Albo Fornitori.

Possono essere conclusi contratti di lavori mediante affidamento diretto, senza svolgimento di confronto concorrenziale con altre imprese, per importi pari o superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 150.000,00, nonché, con riferimento ai contratti di servizi e forniture (ivi inclusi i servizi di cui all'allegato IX del D.Lgs, 50/2016 riconducibili ai settori speciali) per importi pari o superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 150.000,00, qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- a. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- b. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- c. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

	REGOLAMENTO UNICO APPALTI	Rev. 01
		Marzo 2021

d. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

In tale caso trova applicazione quanto disposto dall'art. 23.

Possono essere conclusi contratti di lavori, forniture e servizi mediante affidamento diretto, senza svolgimento di confronto concorrenziale con altre imprese per importi superiori a quelli indicati al paragrafo precedente sino alle soglie indicate all'art. 35 comma 2 del Codice, purché si tratti di imprese appartenenti all'Albo Fornitori della S.A. nelle seguenti ipotesi:

- a. qualora, per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un'impresa determinata;
- b. quando il mancato affidamento di parti originali di ricambio od assistenza manutentiva e/o di sistemi pregiudichi la garanzia di prodotto o del servizio fornito;
- c. quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente; In tale caso trova applicazione quanto disposto dall'articolo 23;
- d. quando l'urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate.

Qualsiasi deroga alle norme del presente Regolamento – ivi incluse quelle recate dal presente articolo – deve essere specificatamente e formalmente motivata con atto corredato da adeguata valutazione tecnica a supporto della scelta effettuata (che risponda ai canoni della ragionevolezza, proporzionalità, logicità, non contraddittorietà) e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto nonché di congruità del prezzo.

La richiesta di tale procedura di affidamento dovrà essere proposta dal Responsabile di Area ed autorizzata dal Direttore Generale.

Il prezzo delle prestazioni ordinate sarà definito con richiesta di offerta economica formale al Fornitore e negoziato con l'affidatario.

Il presente articolo non si applica agli affidamenti di importo inferiore a € 1.500,00 (millecinquecento/00), che non siano ripetitivi e/o non siano coperti da un contratto vigente. I predetti affidamenti sono disciplinati dal successivo articolo 39 (affidamenti di modico valore).

Resta salva la facoltà della S.A.S.I. S.p.A. di ricorrere ad altre procedure di affidamento, qualora previste da disposizioni normative vigenti al momento.

Art. 31 - Affidamento mediante gara (procedura negoziata)

I contratti relativi a lavori, servizi e forniture non assegnati mediante affidamento diretto (ovvero mediante le procedure ordinarie) possono essere aggiudicati a seguito di Procedura Negoziata, cui vengono invitati gli operatori economici qualificati nell'Albo Fornitori per la categoria merceologica e la relativa fascia di importo ed eventualmente per l'ambito territoriale pertinente (se previsto per la categoria).

Gli affidamenti avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e di rotazione degli operatori economici da invitare. Il criterio di selezione degli operatori economici terrà conto non solo della natura e tipologia delle attività da eseguire, ma anche della eventuale necessità di ridurre o ampliare il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto, e i mezzi necessari alla sua realizzazione, con la precisazione che il numero dei candidati prescelto terrà conto comunque della esigenza di garantire una adeguata concorrenza.

Fermo restando quanto sopra, ai fini della selezione degli operatori economici, la S.A. potrà discrezionalmente utilizzare uno dei seguenti criteri:

- ad invito generalizzato: tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo fornitori per la categoria merceologica di riferimento vengono invitati a presentare offerta;
- a rotazione casuale: tra i fornitori iscritti all'Albo e corrispondenti ai parametri di ricerca (categoria merceologica, fascia di importo ed eventualmente ambito territoriale pertinente), viene utilizzato il criterio della casualità nell'individuazione dei soggetti da invitare. In tal caso, ove vi siano più Operatori Economici qualificati

	REGOLAMENTO UNICO APPALTI	Rev. 01
		Marzo 2021

in Albo rispetto al numero dei candidati da invitare, la scelta viene effettuata mediante sorteggio tra tutti gli Operatori Economici qualificati ed applicando il principio di rotazione descritto al successivo art. 32, ove ne ricorra il caso.

Gli affidamenti di lavori di importo:

- pari o superiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) e inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) possono avvenire tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 candidati, già qualificati nell'Albo Fornitori, in relazione alla categoria per la quale si sono iscritti nell'albo stesso, sempre che, in ogni caso, ve ne siano disponibili altrettanti in possesso dei requisiti richiesti;
- pari o superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) e fino a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) possono avvenire tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 candidati già qualificati nell'Albo Fornitori, in relazione alla categoria per la quale si sono iscritti nell'albo stesso, sempre che, in ogni caso, ve ne siano disponibili altrettanti in possesso dei requisiti richiesti;
- pari o superiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 2, del Codice possono avvenire tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno 15 candidati già qualificati nell'Albo Fornitori, in relazione alla categoria per la quale si sono iscritti nell'albo stesso, sempre che, in ogni caso, ve ne siano disponibili altrettanti in possesso dei requisiti richiesti;
- pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 2, del Codice possono avvenire tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno 20 candidati già qualificati nell'Albo Fornitori, in relazione alla categoria per la quale si sono iscritti nell'albo stesso, sempre che, in ogni caso, ve ne siano disponibili altrettanti in possesso dei requisiti richiesti.

Gli affidamenti di servizi e forniture di importo:

- pari o superiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 2, del Codice possono avvenire tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 candidati, già qualificati nell'Albo Fornitori, in relazione alla categoria per la quale si sono iscritti nell'albo stesso, sempre che, in ogni caso, ve ne siano disponibili altrettanti in possesso dei requisiti richiesti;
- pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 2, del Codice possono avvenire tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 candidati già qualificati nell'Albo Fornitori, in relazione alla categoria per la quale si sono iscritti nell'albo stesso, sempre che, in ogni caso, ve ne siano disponibili altrettanti in possesso dei requisiti richiesti.

Resta salva, per l'affidamento dei suddetti contratti, la possibilità di utilizzare le procedure ordinarie ai sensi del Codice.

Art. 32 – Principi generali

Gli affidamenti e gli inviti vengono effettuati in ossequio al principio di rotazione, cui la S.A. potrà derogare nei casi e nei limiti previsti dall'ordinamento, nonché degli ulteriori principi stabiliti dal Codice dei Contratti e dalla disciplina europea.

Negli affidamenti di importo inferiore a € 1.500,00, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, negli atti di affidamento.

Art. 33 - Criteri di aggiudicazione

Le procedure di gara potranno essere aggiudicate sulla base dei seguenti criteri:

- offerta economicamente più vantaggiosa (anche "OEPV");
- minor prezzo.

In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito indicherà i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nonché eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi cui dovrà attenersi la Commissione Giudicatrice nella propria valutazione.

	REGOLAMENTO UNICO APPALTI	Rev. 01
		Marzo 2021

Art. 34 - Requisiti di partecipazione

Oltre a quanto indicato al precedente articolo 4, gli operatori economici che intendano partecipare ai procedimenti di gara a cui fa riferimento il presente Regolamento, dovranno soddisfare i requisiti di ordine speciale, generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale stabiliti negli artt. 80, 83, 84 (per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) e 87 del D. Lgs. 50/2016 nonché, ove applicabile al tipo di appalto (cc.dd. “a rischio di infiltrazione mafiosa”) ex D.P.C.M. 24 Novembre 2016, essere regolarmente iscritti o aver inoltrato apposita domanda alla competente Prefettura per l’iscrizione nelle cc.dd. white list, che verranno dagli stessi auto dichiarati e verificati dalla S.A. ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate dal candidato al momento della qualificazione in Albo Fornitori tramite la compilazione dell’apposito questionario e ulteriormente rese in fase di gara, utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo (“DGUE”).

Indipendentemente dall’importo degli appalti, la S.A. procederà alla verifica della correttezza formale dell’autodichiarazione relativa al possesso (o al mantenimento) dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 oltre che alla verifica documentale degli stessi e di tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale eventualmente richiesti.

Art. 35 - Avvio delle procedure di affidamento

Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00) è possibile procedere mediante affidamento diretto nel rispetto comunque dei principi di cui all’articolo 7 del presente Regolamento.

Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00) di cui all’articolo 8 del presente Regolamento, la procedura di affidamento prenderà avvio a mezzo di lettera di invito che potrà contenere indicativamente, a seconda della complessità dell’appalto, i seguenti elementi essenziali:

- a. la sintetica descrizione dell’appalto da affidare ed importo complessivo stimato nonché se l’appalto rientra tra quelli cc.dd. “a rischio di infiltrazione mafiosa” ex D.P.C.M. 24 Novembre 2016;
- b. in caso di lavori, l’indicazione delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, dei relativi importi, nonché l’evidenziazione degli oneri per la sicurezza in cantiere;
- c. il riferimento agli elaborati progettuali e/o al disciplinare/capitolato d’appalto con le condizioni contrattuali (ad esempio: pagamenti, penalità, modalità di risoluzione del contratto, coperture assicurative in fase esecutiva, etc.), nonché alla modalità per prendere visione o acquisire detta documentazione;
- d. eventuali codici che individuano l’intervento (esempio “CUP” - Codice Unico di Progetto e “CIG” - Codice Identificativo di Gara);
- e. il richiamo al presente Regolamento;
- f. l’indicazione dell’importo della cauzione provvisoria;
- g. l’indicazione delle modalità di determinazione della cauzione definitiva richiesta all’affidatario a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché della polizza di responsabilità civile per danni da esecuzione, e dei relativi massimali;
- h. l’indicazione del termine e delle modalità con le quali l’offerta dovrà essere presentata, nonché il periodo di validità della stessa;
- i. i requisiti di carattere generale e di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che devono essere posseduti dal concorrente
- j. il criterio di aggiudicazione dell’appalto. Nel caso in cui l’appalto venga aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- k. eventuale indicazione della facoltà in capo alla S.A. di non pervenire, senza indennizzi di sorta, all’affidamento del contratto;
- l. eventuale indicazione sulla verifica delle offerte anomale;
- m. indicazioni in merito al regime del subappalto;
- n. modalità di formalizzazione del contratto ed eventuali adempimenti che dovessero obbligatoriamente

	REGOLAMENTO UNICO APPALTI	Rev. 01
		Marzo 2021

- richiedersi e condizionanti la conclusione del contratto;
- o. eventuale indicazione del R.U.P.;
 - p. indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - q. tutte le informazioni ritenute utili o necessarie a garantire che la procedura di gara si svolga nel rispetto del principio di par condicio tra concorrenti;
 - r. la clausola che richiama il presente Regolamento come parte integrale e sostanziale del contratto.

Art. 36 - Disposizioni per le imprese temporaneamente raggruppate o Raggruppande ed altre forme di partecipazione

Eventuali partecipazioni in forma raggruppata potranno essere assunte dai concorrenti, previo il rispetto di quanto previsto nella Lettera di Invito o nel Bando di Gara, in fase di partecipazione conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. b) e c) del Codice, la S.A. invita a partecipare alle procedure di affidamento sia il consorzio sia le consorziate ciascuno rispettivamente per i propri parametri di qualificazione. Spetta poi ai singoli soggetti (consorzi e consorziate) valutare e decidere la forma di partecipazione tenendo presente i limiti e le condizioni previste dal presente Regolamento e dal Codice.

Nel caso di consorzi stabili le consorziate indicate quali esecutrici dell'appalto dovranno risultare preventivamente qualificate nell'Albo Fornitori della S.A..

In ogni caso è fatto divieto di eseguire quote dell'appalto anche in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalla propria qualificazione da parte delle consorziate esecutrici.

In caso di soggetti non raggruppati in forma stabile, la S.A., qualora previsto e specificato nella Lettera di invito o nel Bando di Gara può prevedere:

- a. che il mandatario dell'eventuale Raggruppamento sia un soggetto invitato espressamente a partecipare alla procedura;
- b. che l'offerta venga caricata sulla piattaforma telematica dal solo soggetto mandatario del RTI o da un soggetto invitato espressamente a partecipare alla procedura;
- c. che per tutti soggetti partecipanti in forma raggruppata ed esecutori dell'appalto, realizzino quanto di propria competenza nel rispetto di quanto previsto dall' Albo Fornitori in termini di Categorie e Classifiche.

La S.A., qualora lo ritenga opportuno può prevedere ed indicare nella Lettera di Invito o nel Bando di Gara che, in caso di partecipazione di soggetti riuniti in forma raggruppata, tali soggetti risultino qualificati o abbiano in corso una procedura di qualifica per le categorie merceologiche previste che deve essere conclusa prima della aggiudicazione dell'appalto.

La partecipazione alle gare delle Imprese, con contratti ed accordi formali di reti di impresa secondo il combinato disposto degli artt. 48, c.14 e 45, c.2, lett. f) del D. Lgs. 50/2016 è applicabile – ai sensi dell'art. 114 – ai settori speciali sopra soglia. Nel caso in cui la S.A. accettasse tale forma di partecipazione per affidamenti sotto soglia, ne darà evidenza e dettaglio delle modalità di partecipazione, nei documenti di gara relativi alla specifica procedura. Non è ammesso nel presente Regolamento l'affidamento di parte dei lavori utilizzando l'istituto di carattere speciale della cooptazione.

Art. 37 - Aggiudicazione e verifiche

Il R.U.P. (o una struttura all'uopo costituita), al termine della procedura di gara:

- a. verifica il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'Aggiudicatario;
- b. aggiudica la gara;
- c. comunica gli esiti della gara agli Operatori Economici ammessi in base alla normativa vigente;
- d. cura la sottoscrizione del contratto e l'invio dello stesso e dell'ordine.

Le verifiche documentali e dei requisiti del fornitore affidatario, verranno effettuate dalla S.A. prima di procedere alla stipula ed invio del contratto/ordine.

Stante la specialità del settore in cui opera la S.A., nel caso in cui si dovesse provvedere alla stipula del contratto in

	REGOLAMENTO UNICO APPALTI	Rev. 01
		Marzo 2021

assenza dell'intervenuto esito positivo dei controlli, la S.A. si riserva la facoltà, preve eventuali richieste di successivi chiarimenti e integrazioni, di procedere alla conseguente risoluzione del contratto.

I controlli delle autodichiarazioni avvengono attraverso l'esame dei certificati, di norma richiesti in forma diretta alle competenti pubbliche amministrazioni, attestanti l'esistenza dei requisiti oggetto delle autodichiarazioni medesime, ossia dei seguenti documenti:

- a. il certificato di assenza di procedure fallimentari e concorsuali;
- b. il certificato "C.C.I.A.A." (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) con dicitura fallimentare (art. 80, comma 5, lett. b);
- c. il certificato di assenza di irrogazione di misure di prevenzione antimafia (art. 80, comma 2);
- d. il certificato di assenza di condanne penali definitive (art. 80, comma 2) e il certificato dei carichi pendenti;
- e. il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 80, comma 5, lett. f);
- f. il certificato di regolarità fiscale (art. 80, comma 4);
- g. il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("DURC") (art. 80, comma 4);
- h. la certificazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e del Centro per l'Impiego (art. 80, comma 5, lett. i);
- i. l'attestazione SOA;
- j. il casellario informatico, ove sono contenute le iscrizioni inerenti a false ovvero omesse dichiarazioni o documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione (art. 80, comma 12, e art. 80, comma 5, lett. g) nonché, da prassi, inter alia, le iscrizioni concernenti il divieto di intestazione fiduciaria (art. 80, comma 5, lett. h), le infrazioni accertate in tema di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 80, comma 5, lett. a), la grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale (art. 80, comma 5, lett. c), l'omessa denuncia in relazione ai reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D. L. n. 152/1991 (art. 80, comma 5, lett. l), la sussistenza di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5).

Il fornitore potrà procedere autonomamente al caricamento nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ("BDNCP"), allorquando sarà operativa della documentazione necessaria volta a comprovare il possesso dei requisiti auto dichiarati. In tal caso lo comunicherà alla S.A..

Oltre ai requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, sempre prima della stipula contrattuale, la S.A. sarà tenuta a verificare, secondo la disciplina che si preciserà, che il soggetto affidatario non sia soggetto ad infiltrazioni di tipo mafioso, attraverso la verifica diretta presso la Prefettura competente per l'eventuale iscrizione del fornitore alla c.d. white list ovvero attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia ed esaminando la c.d. documentazione antimafia, costituita, ex art. 84, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011 ("Codice Antimafia") da:

- a. comunicazione antimafia;
- b. informativa antimafia.

Tali verifiche verranno poste in essere a meno di disposizioni differenti eventualmente contenute in vigenti Protocolli di Legalità.

Ove la Prefettura competente non dovesse ottemperare nei tempi prescritti dalla Legge al rilascio della comunicazione richiesta, correrà l'obbligo per la S.A. di recepire dal fornitore, all'atto della stipula del contratto, un'autodichiarazione ex art. 89 del Codice Antimafia con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'art. 67 del Codice Antimafia.

Tale ultima previsione non opera nei casi in cui l'appalto rientri tra quelli cc.dd. "a rischio di infiltrazione mafiosa" ex D.P.C.M. 24 Novembre 2016 dove l'iscrizione nella white list ai fini de quibus non è volontaria ma obbligatoria. Ove dovessero rilevarsi criticità, la documentazione emessa dalla Prefettura competente sarà sottoposta a valutazione interna alla S.A., per la relativa analisi e adozione delle decisioni conseguenti.

Fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo, dopo l'effettuazione delle suddette verifiche, si procederà alla sottoscrizione del contratto: da tale momento, la gestione del rapporto contrattuale passa in capo all'Unità di Business competente.

	REGOLAMENTO UNICO APPALTI	Rev. 01
		Marzo 2021

In particolare per ciò che attiene all'affidamento di lavori, nel contratto o ordine che formalizza l'affidamento saranno richiamati e/o allegati gli elaborati di progetto ed il capitolato speciale di appalto nonché i documenti relativi a quanto disposto in materia di sicurezza dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata dalla competente Direzione di Lavori solo a seguito dell'intervenuta formalizzazione dell'affidamento, salvi i casi in cui è consentito procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi di legge, e comunque sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

Art. 38 - Accordi quadro

La S.A. ha la facoltà di concludere con uno o più operatori economici accordi quadro il cui scopo è quello di stabilire i termini contrattuali ed economici relativi agli appalti da eseguire durante un dato periodo temporale, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Gli accordi quadro, a seconda del limite massimo degli importi cui si riferiscono, vengono aggiudicati con le medesime modalità e procedure previste per l'aggiudicazione degli altri contratti di appalto, di cui al presente regolamento.

In caso di divisioni in lotti, al fine dell'individuazione della procedura da adottare per l'aggiudicazione dei medesimi, si terrà conto del valore di ogni singolo lotto.

La S.A. si riserva di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula dei successivi affidamenti in base alla disponibilità finanziarie ed alle concrete esigenze di servizio, fermo restando l'obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nell'accordo quadro.

Nel caso di specifiche categorie merceologiche con caratteristiche di elevata ripetitività e basso importo unitario, generalmente relativi alla fornitura di materiali "indiretti" (Es. Cancelleria, DPI, Indumenti da Lavoro, Microinformatica, Ferramenta) la S.A. potrà concludere con uno o più operatori economici gli accordi quadro di cui sopra finalizzati alla creazione di un catalogo elettronico così negoziato.

Gli acquisti effettuati attraverso il catalogo elettronico così generato non costituiranno affidamento diretto.

Art. 39 - Affidamenti di modico valore

Per quanto concerne gli affidamenti di basso importo, tutte le Unità operative della S.A. procederanno in autonomia, nella propria sfera di responsabilità, alla scelta del fornitore e agli adempimenti conseguenti previsti dalla legge.

Si considerano affidamenti di basso importo quelli di importo inferiore ad € 1.500,00 (millecinquecento/00), che non siano ripetitivi e/o non siano coperti da un contratto vigente (Accordo quadro e/o catalogo elettronico).

In caso di affidamento di basso importo non sarà necessaria la qualificazione del fornitore all'Albo Fornitori al livello di rischio corrispondente alla propria categoria merceologica.

Tale genere di affidamento deve intendersi una tantum, pertanto non si potrà procedere a ripetuti affidamenti di questo tipo allo stesso soggetto; in caso contrario sarà richiesta la qualificazione in Albo Fornitori.

Art. 40 - Mercato elettronico

Ai sensi dell'art. 56 del Codice, nonché della vigente normativa in materia di documenti informatici e di firma digitale, l'acquisto di beni e servizi può essere effettuato, in tutto o in parte, dalla S.A. mediante sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI AGLI APPALTI SOPRA E SOTTO SOGLIA E ALLE DIVERSE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 41 - Casi di urgenza e somma urgenza

Gli affidamenti di servizi, lavori e forniture effettuati in situazioni di urgenza e/o somma urgenza, saranno gestiti,

	REGOLAMENTO UNICO APPALTI	Rev. 01
		Marzo 2021

sempre nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, secondo le modalità di seguito stabilite.

La differenza tra le situazioni di urgenza e di somma urgenza consiste nell'estrema elevatezza dell'urgenza delle circostanze caratterizzanti le seconde: si tratta di circostanze di tale pericolo per l'incolumità pubblica - cioè di minaccia alla vita o all'integrità fisica di un numero indeterminato di persone - da implicare l'immediata esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura per fronteggiarlo e rimuoverlo.

In caso di urgenza, condizione necessaria ed essenziale ai fini della correttezza e della validità del potenziale affidamento, è che il fornitore sia qualificato e/o omologato nell'Albo Fornitori al livello di rischio corrispondente alla propria categoria merceologica. Prima dell'inizio delle prestazioni deve essere stipulato il contratto con l'Operatore Economico e la Direzione Procurement procederà successivamente alle verifiche di rito.

In caso di somma urgenza, nell'ipotesi in cui, per la tipologia di lavori, servizi o forniture necessari non fossero presenti in Albo Operatori Economici qualificati e/o omologati, si potrà procedere ad affidamenti anche ad Operatori Economici non qualificati in Albo Fornitori, a semplice chiamata del R.U.P., anche in assenza di previa stipula contrattuale. In questi casi, la Direzione Procurement procederà alle formalità ed ai controlli previsti dal presente Regolamento e dal Disciplinare Albo Fornitori successivamente all'affidamento.

Art. 42 - Verifica delle prestazioni

Tutti i beni, servizi e lavori acquisiti nell'ambito del Regolamento sono soggetti rispettivamente ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo secondo le condizioni che saranno indicate nel contratto. Il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione sono eseguiti direttamente dall'unità aziendale richiedente, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità e ne ricorrano i presupposti, da soggetti esterni qualificati per specifica competenza e individuati in base alle leggi vigenti.

Le operazioni di collaudo devono concludersi entro i termini stabiliti nell'ambito delle condizioni contrattuali.

In ogni caso si applicano le distinte disposizioni previste dal Regolamento appalti per i lavori e per i servizi e le forniture.

Art. 43 - Avvalimento

Il ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà realizzarsi nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico dovrà dichiarare la volontà di avvalersi di tale istituto, rilasciando apposita dichiarazione contestualmente all'offerta.

L'operatore economico dimostra che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il R.U.P. verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice.

Il R.U.P. impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. In relazione a ciascun affidamento il R.U.P. esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine il R.U.P. accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

	REGOLAMENTO UNICO APPALTI	Rev. 01
		Marzo 2021

Art. 44 - Subappalto

Il subappalto, anche parziale, è consentito esclusivamente previa autorizzazione scritta della S.A.. Il subappalto è ammesso ai sensi e nei limiti di cui all'art.105 del Codice.

Art. 45 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

Salve le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice, la S.A. può affidare direttamente allo stesso operatore l'esecuzione di lavori e/o servizi e forniture complementari, a condizione che l'operatore medesimo risulti qualificato per il complessivo importo contrattuale.

E ciò, anche nel caso di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici della S.A. (Piani di Investimenti, budget territoriali, etc...), nonché di quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento e controfirmata dal Direttore Generale.

Art. 46 - Direzione dei lavori e Direttore dell'esecuzione

La S.A. verifica la regolare esecuzione dell'appalto attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, in caso di affidamento di servizi o forniture, o il direttore dei lavori, in caso di affidamento di lavori.

Fatte salve le ipotesi di cui alle Linee Guida ANAC n. 3, il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e il direttore dei lavori coincidono, di regola, con il Responsabile Unico del Procedimento.

Nel caso di affidamento di lavori o di beni e di servizi di speciale complessità come indicato nelle Linee Guida ANAC n.3 - la S.A. nomina direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione del contratto un soggetto diverso dal R.U.P., in possesso delle necessarie competenze.

Art. 47 - Attestazione di regolare esecuzione

Tutti i lavori, servizi e forniture sono soggetta ad attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal direttore dei lavori.

Il direttore dell'esecuzione del contratto e il direttore dei lavori rilasciano l'attestazione di regolare esecuzione quando risulti che il Soggetto contraente abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. L'attestazione di regolare esecuzione contiene gli elementi di cui all'art. 102 del Codice e all'art. 229 del Regolamento appalti in caso, rispettivamente, di affidamenti di lavori e di affidamenti di beni o servizi.

In caso di affidamenti in economia inferiori a € 40.000,00, al netto dell'I.V.A., non è obbligatoria l'esplicitazione degli elementi richiamati nel precedente comma e l'attestazione di regolare esecuzione può essere apposta mediante visto sulla fattura o sul documento fiscale equivalente.

TITOLO V RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 48 - Rimedi alternativi al contenzioso

La S.A. riconosce e garantisce la possibilità di risolvere eventuali controversie derivati dall'esecuzione di lavori, servizi e/o forniture, facendo ricorso ai rimedi previsti dal Capo II del Codice, con esclusione dell'Arbitrato e del compromesso.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Disposizioni sui limiti per valore

Tutti i limiti per valore contenuti nel presente Regolamento, con esclusione di quelli fissati per legge, sono soggetti a revisione periodica quinquennale nei limiti dell'indice medio dei prezzi all'ingrosso rilevato dall'ISTAT.

	REGOLAMENTO UNICO APPALTI	Rev. 01
		Marzo 2021

Tutti i limiti per valore indicati nel presente regolamento si intendono non comprensivi dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 50 - Tutela dei dati personali

La S.A. garantisce, nelle forme ritenute idonee, che il trattamento dei dati personali effettuato nello svolgimento dell'attività disciplinata dal presente Regolamento si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive ulteriori normative di riferimento.

Art. 51 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione e deve essere, nello stesso termine, pubblicato sul sito internet della Soc. S.A.S.I. S.p.A..

Sono abrogate le norme regolamentari che risultino incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.